

VESTAS ITALIA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 N. 231)

INDICE

1.	IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE.....	5
1.1.	IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	5
1.2.	SISTEMA SANZIONATORIO	15
1.3.	DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO	17
1.4.	NON APPLICABILITÀ ALLO STATO, AGLI ENTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI RILIEVO COSTITUZIONALE E AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	18
1.5.	PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	18
1.6.	AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	19
2.	LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	21
3.	ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI VESTAS ITALIA S.R.L...	23
3.1.	OBIETTIVI E MISSIONI AZIENDALE.....	23
3.2.	MODELLO DI GOVERNANCE	23
3.3.	MOTIVAZIONI DI VESTAS ITALIA S.R.L. NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01.....	23
3.4.	FINALITÀ DEL MODELLO.....	24
3.5.	LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	26
3.6.	ELEMENTI DEL MODELLO.....	27
3.7.	AGGIORNAMENTI, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	31
3.8.	MODELLO E CODICE ETICO	32
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	33
4.1.	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	33
4.2.	NOMINA E DURATA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
4.3.	RISORSE A DISPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	37
4.4.	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
4.5.	INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	40
4.6.	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA SEGNALAZIONI DA PARTE D'ESONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI.....	41
4.7.	OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI	42

4.8.	RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DELL'O.d.V.....	43
5.	FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO	44
5.1.	FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	44
5.2.	INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS.....	45
6.	SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	46
6.1.	PRINCIPI GENERALI	46
6.2.	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI.....	46
6.2.1.	IMPIEGATI E QUADRI.....	46
6.2.2.	DIRIGENTI.....	47
6.3.	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI.....	48
6.4.	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNERS, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI.....	48
7.	ATTIVITÀ DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	49
8.	PARTE SPECIALE "A" : REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	50
8.1.	LE FATTISPECIE DEI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	50
8.2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE.....	56
8.3.	PROCESSI SENSIBILI RELATIVI AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	57
8.4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	57
8.5.	RESPONSABILE INTERNO.....	59
8.6.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	59
9.	PARTE SPECIALE "b": REATI SOCIETARI	61
9.1.	LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI	61
9.2.	PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI.....	66
9.3.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	67
9.4.	I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	67

10.	PARTE SPECIALE “C”: REATI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA.....	68
10.1.	LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA.....	68
10.2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE.....	70
10.3.	PROCESSI SENSIBILI NELL’AMBITO DEI REATI contro l’economia pubblica.....	70
10.4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	70
10.5.	I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	71
11.	PARTE SPECIALE “D”: OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	72
11.1.	DESCRIZIONE DEI REATI.....	72
11.2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE.....	73
11.3.	PROCESSI SENSIBILI	73
11.4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	73
11.5.	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	74
11.6.	I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	74
12.	PARTE SPECIALE “E”: REATI AMBIENTALI.....	75
12.1.	DESCRIZIONE DEI REATI.....	75
12.2.	FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE.....	78
12.3.	PROCESSI SENSIBILI	78
12.4.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	78
12.1.	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	78
12.1.	I CONTROLLI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	78

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, che introduce la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, consorzi e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito, anche, il "Decreto"), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri, e
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile per molti aspetti alla responsabilità penale), a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate "Enti" o "Enti Collettivi"), per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) a carico della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Quindi, l'estensione della responsabilità amministrativa all'Ente mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali, espressamente individuati dal Decreto, quegli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla condotta penalmente rilevante del soggetto che ha commesso il reato.

Prima dell'entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità penale posto dall'art. 27 Cost. precludeva la possibilità di giudicare (ed eventualmente condannare) in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l'obbligazione civile derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell'ammenda del dipendente in caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.p.).

Ai sensi dell'attuale disciplina in materia, la responsabilità dell'Ente sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di illeciti:

- i. reati nei confronti della pubblica amministrazione;
- ii. delitti in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- iii. delitti contro l'industria e il commercio;
- iv. delitti di criminalità organizzata;
- v. reati societari;
- vi. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- vii. delitti contro la personalità individuale in materia di tutela dei minori e riduzione in schiavitù;
- viii. reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse e conflitto di interessi;
- ix. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- x. reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia;
- xi. omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime connesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- xii. ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- xiii. reati informatici;
- xiv. delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- xv. induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- xvi. reati ambientali;
- xvii. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

All'esito dell'analisi delle attività svolte dalla Vestas Italia S.r.l (in seguito anche "Società"), si ritiene che possano, potenzialmente, riguardare Vestas Italia S.r.l gli illeciti riportati sub i) , iii), v), xii) e xvi).

Nondimeno, si ritiene che il complesso dei presidi – organizzativi e procedurali – adottati dalla Società ai fini della prevenzione degli illeciti suddetti o, più in generale, per assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, sia idoneo alla prevenzione di eventuali situazioni di illiceità connesse alle fattispecie indicate sub iii), vii), xiii) e xiv), richiamandosi, in particolare, al riguardo, i principi espressi nel vigente Codice Etico.

- **REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), contemplava esclusivamente una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione, e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un Ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o d'altro Ente pubblico (art. 640, 1° c., n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- concussione e indizione indebita a dare o promettere utilità (artt. 317 e 319-quater c.p., quest'ultimo introdotto dalla Legge "Anticorruzione" n.190 del 6.11.2012);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Il Decreto, nel tempo, ha subito integrazioni e modifiche in forza di successive disposizioni normative.

Attualmente rientrano nei reati-presupposto le seguenti tipologie:

- **DELITTI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, recentemente modificato e rubricato nuovamente in "delitti in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, e valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" dalla legge 23 luglio 2009, n. 99.

- **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

Recentemente, l'art 15 comma 7 lett. b) della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25 bis1 in tema di delitti contro l'industria e il commercio.

- **DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

Con la Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009, il Legislatore ha voluto inserire, all'art. 24 ter, quali fattispecie di reato-presupposto anche i delitti in materia di criminalità organizzata. Le ipotesi di reato di maggiore gravità, alle quali il Decreto commina sanzioni più elevate, sono disciplinate al primo comma dell'articolo in questione, ovvero sono ora considerate fattispecie di reati-presupposto gli articoli:

- 416, sesto comma [associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi)];
- 416 bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere);
- 416 ter (scambio elettorale politico-mafioso);
- 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione);

Il secondo comma stabilisce, invece, sanzioni minori per le fattispecie di cui agli artt. 416, con esclusione del sesto comma, e 407 comma secondo lett. a) numero 5) (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo)

- **REATI SOCIETARI**

In seguito, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto (in seguito modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262, che ha inserito tra i reati presupposto l'art. 2629 bis c.c., in tema di omessa comunicazione del conflitto di interessi), estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche in relazione ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002, e precisamente:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2365 comma terzo c.c. introdotto dalla Legge "Anticorruzione" n.190 del 6 .11.2012).

L'art. 174-bis nel D. Lgs. 58/1998, (introdotto dall'art. 35 della citata legge 262/2005) prevede un'ipotesi speciale del reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione allorquando trattasi (fra le altre) di società con azioni quotate o da queste controllate, stabilendo per tali società un regime sanzionatorio distinto da quello disciplinato dall'art. 2624 c.c., con la conseguente inapplicabilità del D. Lgs. 231/2001.

- **TERRORISMO ED EVERSIONE**

L'art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25- quater la punibilità dell'ente in relazione alla commissione di alcuni delitti aventi finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico.

- **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

Con l'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 è stato introdotto l'art. 25-quinquies, con il quale la responsabilità degli enti viene estesa alla commissione dei delitti contro la personalità individuale, in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù e di pornografia minorile, e precisamente:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

- **REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI MARKET ABUSE E CONFLITTO DI INTERESSI**

L'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62 (c.d. Legge Comunitaria 2004) e n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio) hanno ulteriormente incrementato il novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto.

In particolare, la Legge n. 62 del 2005 ha introdotto nel corpo del Decreto l'art. 25 sexies che prevede la punibilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio siano commessi i c.d. reati di "market abuse", e precisamente i reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo unico della finanza D. Lgs. 58/1998);

- manipolazione del mercato (art. 185 Testo unico della finanza D. Lgs. 58/1998).

Ha, inoltre, all'art. 187-quinquies Testo unico della finanza previsto una nuova forma di responsabilità dell'Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 185-bis Testo unico della finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185-ter Testo unico della finanza).

La Legge n. 262 del 2005, oltre a modificare alcune delle norme previste dall'art. 25-ter in tema di reati societari e a raddoppiare l'importo delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo art. 25-ter, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di:

- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).

• **PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI**

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha poi introdotto nell'art. 25-quater la nuova fattispecie di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)" la cui commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente può comportare la responsabilità amministrativa dello stesso. La norma – evidentemente diretta a scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere, anche nel nostro Paese, per motivi di carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi sessuali femminili, o comunque una lesione agli stessi.

• **REATI TRANSNAZIONALI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI CRIMINOSE, RICICLAGGIO, TRAFFICO DI MIGRANTI, INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA**

La Legge n. 146 del 2006, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 ha previsto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali di (elencati all'art. 10 L. 146/2006):

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; o psicotrope (art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- illecito impiego di capitali (art. 648-ter c.p.);
- atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme su condizione dello straniero (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

- intralcio alla giustizia, nella forma dell'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e del favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Al riguardo, si considera reato transnazionale (art. 3 L. 146/2006) il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- **OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME**

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123, successivamente sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha integrato il D. Lgs. 231/2001 con l'art. 25 septies, inerente ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi gravissime (artt. 589 e 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NOCHE' AUTOTICLAGGIO**

L'articolo 63 comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha integrato il D. Lgs. con l'art. 25 octies, inerente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648, 648 -bis e 648 ter del codice penale.

Lo stesso Decreto, all'art. 64 - Norme abrogate, ha abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ad esecuzione della Convenzione e dei delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

A seguito di queste integrazioni e abrogazioni, il reato di riciclaggio precedentemente previsto, con l'art. 10 della legge n. 146, tra i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 solo nell'ambito transnazionale, deve intendersi ora disciplinato anche in ambito nazionale.

Con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, pubblicata sulla Gazzetta del 17 dicembre 2014, il Legislatore, oltre all'introduzione procedura di collaborazione volontaria all'estero (c.d. voluntary disclosure), ha apportato delle modifiche al codice penale con l'aumento delle pene per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità o di provenienza illecita e con l'introduzione del reato di "Autoriciclaggio" ex art. 648 ter 1 codice penale, nonché al D.Lgs. 231/2001 con l'estensione dell'ambito applicato della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti.

Con il comma 5 dell'art. 3 della legge in parola sono state infatti introdotte delle modifiche all'articolo 25 octies del D.Lgs. 231/2001, estendendo l'ambito di operatività della disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al citato decreto anche al nuovo reato di autoriciclaggio.

- **REATI INFORMATICI**

L'art. 7 della L. 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto l'art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001 con il quale la responsabilità degli enti è stata estesa alla commissione dei delitti in tema di criminalità informatica (Delitti informatici e trattamento illecito di dati).

- **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

La Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 ha inserito, nel nuovo articolo 25-novies, i "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" che, richiamando alcuni reati previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio punisce, con sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, le seguenti condotte:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni

audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

- **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Infine, l'art. 4 comma 2, L. 3 agosto 2009 n. 116, ha inserito all'art. 25 decies il reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

- **REATI AMBIENTALI**

In applicazione del D. Lgs. del 7 luglio 2011 n. 121 "Attivazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente", nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, sono stati introdotti nel corpo del Decreto i reati ambientali all'articolo 25-undecies.

Tali reati ambientali vengono qui di seguito specificati:

- **Reati previsti dal Codice penale**

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

- **Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

- Inquinamento idrico (art. 137):
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (comma 3);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (comma 5, primo e secondo periodo);
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11);
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (comma 13).
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b));
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo);

- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6).
- Siti contaminati (art. 257):
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (comma 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al comma 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis):
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo);
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6);
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, comma 6 e 7, secondo e terzo periodo);
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al comma 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260):
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, comma 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
 - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (comma 2)
- Inquinamento atmosferico (art. 279):
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).
- **Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi**

- Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2 e art. 2, comma 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, comma 2, e 2, comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, comma 1).
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).

➤ **Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6).

➤ **Reati previsti dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi**

- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, comma 1 e 2).
- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, comma 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 8, comma 2 e 9, comma 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

• **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

Infine il comma 1 dell'art. 2, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ha inserito all'articolo 25-duodecies la fattispecie di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" ovvero la fattispecie penale in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal Legislatore nel Decreto.

1.2. SISTEMA SANZIONATORIO

Relativamente al sistema sanzionatorio, il Decreto Legislativo 231/2001 prevede a carico degli enti:

- **sanzioni pecuniarie;**

- **sanzioni interdittive;**
- **confisca;**
- **pubblicazione della sentenza di condanna (misura accessoria).**

In particolare le **sanzioni interdittive**, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo per ottenere le prestazioni di pubblico servizio),
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e la revoca di quelli eventualmente già concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi più gravi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:

- da soggetti in posizione apicale, ovvero
- da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2) in caso di reiterazione degli illeciti. A tale proposito può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Il giudice può inoltre applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è infine sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto di:

- gravità del fatto,
- grado di responsabilità dell'Ente e
- attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il giudice può disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, ripercussioni sull'occupazione.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45).

Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le **sanzioni pecuniarie**, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

Il giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto di:

- gravità del fatto,
- grado di responsabilità dell'Ente e
- attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della sanzione pecuniaria è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la **confisca del prezzo o del profitto del reato**, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei valori equivalenti, nonché la **pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva**.

1.3. DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. da 24 a 25-quinquies), le sanzioni pecuniarie, in termini d'importo, e le sanzioni interdittive, in termini di tempo, sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare di c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p.

In base al disposto dell'art. 4 del Decreto, l'Ente che abbia sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi all'estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verifica, nonché al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4. NON APPLICABILITA' ALLO STATO, AGLI ENTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI RILIEVO COSTITUZIONALE E AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Il Decreto n. 231/2001 non si applica allo Stato, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e agli enti pubblici non economici.

1.5. PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale.

Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè,

formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

1.6. AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono peraltro forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) **l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");**
- b) **il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo interno dell'Ente (di seguito "Organismo di Vigilanza"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;**
- c) **le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;**
- d) **non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, di cui alla lettera b).**

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, all. art. 6 c. 2, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze e requisiti:

- **individuare le aree / attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;**
- **prevedere le specifiche procedure o "protocolli" che regolamentino la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;**
- **prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;**
- **prevedere gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello.**
- **configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.**

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni,

osservazioni sull' idoneità dei modelli a prevenire i reati (con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob).

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed integrate in data 3 ottobre 2002 con l'“Appendice integrativa in tema di reati societari” (di seguito le “Linee Guida”) e recentemente aggiornate nel luglio 2014.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- **individuazione delle aree a rischio**, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- **predisposizione di un sistema di controllo** in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le **componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria** sono:

- **codice etico;**
- **sistema organizzativo;**
- **procedure manuali ed informatiche;**
- **poteri autorizzativi e di firma;**
- **sistemi di controllo e gestione;**
- **comunicazioni al personale e sua formazione.**

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- **verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza** di ogni operazione;
- **separazione delle funzioni;**
- **documentazione dei controlli;**
- introduzione di un adeguato **sistema sanzionatorio** per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un **Organismo di Vigilanza** i cui principali requisiti siano:
 - **autonomia ed indipendenza;**

- professionalità;
- continuità di azione.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello.

Questo infatti essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI VESTAS ITALIA S.R.L.

3.1. OBIETTIVI E MISSIONI AZIENDALE

Vestas Italia S.r.l., quale controllata indiretta della Vestas Wind System A/S, coordina le attività imprenditoriali con l'obiettivo di mantenere e rafforzare il ruolo di leader italiano nel campo della tecnologia e dell'industria eolica.

3.2. MODELLO DI GOVERNANCE

La corporate governance di Vestas Italia S.r.l., basata sul modello tradizionale, è conforme a quanto previsto dalla normativa ed è così articolata:

ASSEMBLEA DEI SOCI, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati - dalla Legge e/o dallo Statuto - all'Assemblea.

COLLEGIO SINDACALE, cui spetta il compito di vigilare su:

- a) osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- c) adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione;

SOCIETÀ DI REVISIONE, l'attività di revisione contabile viene svolta da una società di revisione iscritta nell'albo speciale, all'uopo incaricata.

3.3. MOTIVAZIONI DI VESTAS ITALIA S.R.L. NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Vestas Italia S.r.l., - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle

aspettative del proprio socio unico e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto opportuno procedere all’adozione di un Codice Etico per disciplinare il corretto svolgimento delle proprie attività ed un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con il quale definire un sistema strutturato di controlli e di regole alle quali attenersi per perseguire lo scopo sociale in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge, in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa, unitamente all’adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un’opportunità per rafforzare la sua corporate governance e, al contempo, un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Vestas Italia S.r.l., affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Il suddetto Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre le prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria, gli orientamenti giurisprudenziali e le migliori pratiche nazionali ed internazionali.

In particolare, si considerano destinatari (d’ora in seguito anche insieme “Destinatari”) del presente Modello e, come tali e nell’ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione relativa all’andamento della Società;
- i componenti del Collegio Sindacale, nel controllo e nella verifica della correttezza formale e sostanziale dell’attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- il Direttore Generale e i Dirigenti, nel dare concretezza alle attività di direzione della Società, sia nella gestione delle attività interne ed esterne;
- i dipendenti della Società (ovvero tutto il personale di Vestas Italia S.r.l. impiegato con contratto di lavoro dipendente, con contratto di lavoro interinale o con contratti di collaborazione, tra cui i contratti a progetto), nonché il personale distaccato da altre società del Gruppo, e tutti i collaboratori ed i consulenti esterni (intermediari, agenti, ecc.) con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società.

3.4. FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto da Vestas Italia S.r.l. si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo e successivo) volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto:

- **individuano le aree / i processi nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;**
- definiscono un **sistema normativo interno**, finalizzato alla prevenzione dei reati, nel quale sono tra l’altro ricompresi:

- un **Codice Etico**, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo della Società;
- un **sistema di deleghe, poteri di firma e di procure** per la firma di atti aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- **procedure formalizzate**, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
 - un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
 - un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure per rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- **individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie** nelle attività a rischio;
- attribuiscono **all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello** e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello ha le seguenti finalità:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Vestas Italia S.r.l. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda. Pertanto, i principi contenuti nel presente Modello sono volti a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, di commettere un illecito;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Vestas Italia S.r.l. che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Vestas Italia S.r.l. non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio o l'illecito fosse commesso nel suo interesse), in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui Vestas Italia S.r.l. intende attenersi e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali;

- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- la Mappatura delle aree di attività a rischio della Società (ovvero dei cd. "Processi Sensibili"), vale a dire le attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- la rilevazione, con riferimento alle aree di attività rischio, delle procedure aziendali esistenti, la verifica della completezza e della idonea formalizzazione delle stesse ovvero della necessità di una loro integrazione e, in generale, la coerenza della normativa interna con i principi della separazione delle funzioni, della definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate e con i principi specificati nel presente Modello;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "O.d.V."), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, mediante verifiche periodiche, e di curare il suo aggiornamento, quando siano scoperte significative violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività o ancora nel panorama normativo;
- specifici obblighi informativi nei confronti dell'O.d.V. sui principali fatti aziendali e in particolare sulle aree ritenute a rischio;
- specifici obblighi informativi da parte dell'O.d.V. verso i Vertici aziendali (responsabili di direzioni, servizi e funzioni aziendali, organi societari).
- la verifica in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- la vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito;
- il costante aggiornamento della Mappatura delle aree a rischio e del Modello in generale, in relazione all'evoluzione o mutamento delle esigenze e struttura aziendale e della normativa vigente;
- modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- un adeguato sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione del Modello.

3.5. LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento (Modello) è costituito da una "Parte Generale" e dalla "Parte speciale" sub "A", "B", "C", "D" ed "E" predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio per Vestas Italia S.r.l., contemplate, a sua volta, all'interno del Decreto.

Nella “Parte Generale”, dopo un richiamo ai principi generali del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all’ O.d.V., la formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso.

La Parte Speciale “A” è relativa alle tipologie specifiche di reati/illeciti da prevenire in quanto realizzabili in danno della Pubblica Amministrazione.

La Parte Speciale “B” è relativa alle tipologie specifiche di reati/illeciti da prevenire in quanto configurabili fattispecie di reati c.d. “reati societari”, compreso il reato di corruzione tra privati

La Parte Speciale “C” è relativa alle tipologie specifiche di reati/illeciti da prevenire in quanto configurabili fattispecie di reati c.d. “reati contro l’economia pubblica”;

La Parte Speciale “D” è relativa alle tipologie specifiche di reati/illeciti da prevenire in quanto configurabili i reati commessi in violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;

La Parte Speciale “E” è relativa alle tipologie specifiche di reati/illeciti da prevenire in quanto configurabili i reati commessi in violazione della normativa ambientale.

Da un’attenta valutazione di tutte le altre fattispecie di reato presupposto sopra riportate, nella fase di mappatura dei processi a rischio, sono state individuate talune aree sensibili dove astrattamente è possibile ipotizzare la consumazione di alcuni reati presupposto ma che tuttavia da un’ulteriore analisi risultano in concreto mancanti dell’elemento costitutivo rilevante ai fini del Decreto quale l’interesse o vantaggio per la società.

Tali sono:

- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valore di bollo;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- reati informatici.

Tuttavia in relazione a tali reati sono previsti specifici protocolli che regolano le attività da svolgere anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico.

3.6. ELEMENTI DEL MODELLO

Come sopra accennato, le componenti (protocolli) del sistema di controllo preventivo che devono essere attuati a livello aziendale per garantire l’efficacia del Modello sono:

- **principi etici** formalizzati finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- **sistema organizzativo** sufficientemente **formalizzato** e chiaro, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e la responsabilità per lo svolgimento delle attività;

- **procedure** operative, **manuali od informatiche**, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- **poteri** autorizzativi e di firma che siano coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- **sistema di controllo di gestione** in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di **comunicazione e formazione del personale** avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- **sistema disciplinare adeguato a sanzionare** la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre indicazioni del Modello.

Nella predisposizione del presente Modello, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sulle aree a rischio. I principi, le regole e le procedure sopra richiamati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare, ed ai quali si fa riferimento.

Nei successivi paragrafi vengono, quindi, descritti i principi su cui si fondano alcuni protocolli del Modello di Vestas Italia S.r.l. aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto, mentre - fatto comunque salvo quanto prescritto nel presente paragrafo - si rinvia alle "Parte Speciale" sub "A", "B" e "C" per quanto concerne i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reati (es. procedure o altri protocolli specifici).

Per quanto concerne il Codice Etico, l'O.d.V., il sistema disciplinare ed il sistema di comunicazione di formazione del personale, si rinvia ai successivi capitoli del Modello specificamente dedicati.

• **SISTEMA ORGANIZZATIVO**

Il Sistema organizzativo della Società (**strutture / posizioni organizzative, missioni ed aree di responsabilità**) deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di poteri di rappresentanza e di funzioni operative. Esso viene definito attraverso l'emanazione di Disposizioni Organizzative (Ordini di Servizio e Comunicazioni interne/di servizio) da parte dei soggetti preposti alle varie funzioni.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti all'interno della società e nei confronti dei terzi;
- b) chiara e formale individuazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto, in considerazione sia della dipendenza gerarchica che di quella funzionale.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

(i) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);

(ii) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo (c.d. "tracciabilità");

(iii) adeguato livello di formalizzazione.

Sulla base delle Disposizioni Organizzative emanate, viene formalizzato un documento illustrativo dell'organigramma aziendale e delle missioni e responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, che riflette il contenuto delle Disposizioni Organizzative e che viene diffuso a tutto il personale aziendale attraverso la pubblicazione sull'intranet aziendale ed in bacheca, nonché tramite posta elettronica al personale dirigente.

Gli Ordini di Servizio possono avere per oggetto:

- la definizione di linee guida, indirizzi e politiche aziendali;
- la formalizzazione di processi e procedure aziendali;
- l'istituzione, la modifica, la soppressione di organismi, comitati, progetti e gruppi di lavoro aziendali.

Inoltre, la Società emana e diffonde anche Comunicazioni interne/di servizio, le quali hanno ad oggetto aspetti organizzativi ed operativi dell'organizzazione aziendale.

• SISTEMA AUTORIZZATIVO

Il sistema delle deleghe deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" in relazione all'individuazione dei poteri attribuiti e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Il Sistema Autorizzativo della Società è impostato nel rispetto dei seguenti requisiti:

- le deleghe e le procure devono coniugare il potere alla relativa area di responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- ciascuna delega e procura deve definire in maniera specifica ed univoca
 - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
 - il soggetto o l'organo cui il delegato riporta gerarchicamente.
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Vestas Italia S.r.l. nei confronti di terzi, ed in particolare della Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso di specifica delega e/o formale procura a rappresentare la Società (in particolare negli atti con la Pubblica Amministrazione);
- il delegato deve essere dotato di poteri decisionali di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le deleghe/procure devono prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, licenziamento, ecc.);

- una specifica procedura deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire l'aggiornamento tempestivo delle deleghe e/o procure.

In particolare, il sistema prevede l'attribuzione di:

- **poteri di rappresentanza permanente**, attribuibili tramite procure notarili registrate in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale. Le procure che conferiscono poteri di rappresentanza permanente sono conferite unicamente dal Consiglio di Amministrazione;
- **poteri relativi a singoli affari**, conferiti con procure notarili o altre forme di delega in relazione al loro contenuto; l'attribuzione di tali poteri è regolata dalla prassi della società, oltre che dalle leggi che definiscono le forme di rappresentanza, in coerenza con le tipologie dei singoli atti da stipulare.

Il procedimento per il conferimento/revoca delle procure permanenti, finalizzato a disciplinare l'identificazione delle strutture organizzative coinvolte nel processo e l'individuazione dei compiti e responsabilità, si basa sui seguenti principi:

- la Funzione Amministrativa elabora, in relazione all'assetto organizzativo vigente, anche su segnalazione di altre strutture proponenti, la proposta di conferimento;
- la Direzione Amministrativa, coadiuvata da legali interni ed esterni, predispone il testo della procura e lo sottopone alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione. La Direzione Amministrativa, coadiuvata da legali interni ed esterni cura quindi le formalità notarili per il conferimento della procura, rubrica, in ordine progressivo l'atto stipulato, comunica al nuovo procuratore l'avvenuto conferimento tramite la lettera di comunicazione poteri ed eventuale lettera su modalità di esercizio dei poteri conferiti, inoltra copia dell'atto e della lettera di comunicazione alla Funzione Amministrativa.

Il processo di revoca avrà modalità formalmente analoghe al processo di conferimento; la Funzione Amministrativa sarà responsabile della ricognizione della permanenza dei soggetti nelle posizioni al fine di determinare la necessità, al momento opportuno, della revoca di procure. Il processo si avvierà con la proposta di revoca inviata dalla Funzione Amministrativa alla Direzione Amministrativa, coadiuvata da legali interni ed esterni, la quale provvederà alle fasi legali/attuative delle revoche e terminerà con una comunicazione di avvenuta revoca agli ex-procuratori ed alla Funzione Amministrativa.

• **PROCEDURE AZIENDALI NELLE AREE A RISCHIO**

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione, per quanto possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo (c.d. "tracciabilità");
- adeguato livello di formalizzazione.

• **CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI FINANZIARI**

Il sistema gestionale delle risorse finanziarie adottato da Vestas Italia S.r.l. è articolato secondo lo schema definito dal Gruppo Vestas, ed è disciplinato da apposite procedure finanziarie emanate a livello di Gruppo.

Lo schema di controllo interno prevede un'organizzazione dedicata, una serie di documenti contabili preventivi di pianificazione e successive verifiche ed un'accorta gestione delle risorse finanziarie.

Il sistema di controllo di gestione adottato da Vestas Italia S.r.l. è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del **Budget annuale**, di **analisi dei consuntivi periodici** e di elaborazione delle **previsioni** a livello di Società.

Il sistema garantisce la:

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio, ed doppia firma per impiego di liquidità.

• **GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Tutta la documentazione, interna ed esterna, di Vestas Italia S.r.l. viene gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l'archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e registrazioni.

Specifici presidi, anche di natura tecnica, escludono la possibilità di accesso al protocollo della società in entrata e in uscita a soggetti non autorizzati e l'impossibilità di alterazione della protocollazione già effettuata.

3.7. AGGIORNAMENTI, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il presente Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto), conseguentemente la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni (nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere a modifiche o integrazioni al Modello, ivi compresa l'emanazione di ulteriori parti speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01) sono rimesse alla delibera del Consiglio di Amministrazione di Vestas Italia S.r.l., su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

E' rimessa alla responsabilità di tutte le funzioni aziendali, l'applicazione del Modello in relazione alle attività dalle stesse in concreto poste in essere. A tal fine è attribuito all'O.d.V. il compito primario di dare impulso e di coordinare sul piano generale le attività di controllo sull'applicazione del Modello stesso nell'ambito di tutte le funzioni aziendali, per assicurare al Modello stesso una corretta e omogenea attuazione.

In particolare, modifiche od integrazioni, non sostanziali, da apportare al presente Modello, anche in conseguenza di già avvenute delibere del Consiglio di Amministrazione, vengono direttamente recepite nello stesso, a cura della Direzione Amministrativa di Vestas Italia S.r.l.

E' demandato al Consiglio di Amministrazione di Vestas Italia S.r.l., anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, d'integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto.

3.8. MODELLO E CODICE ETICO

La Società si è dotata di un Codice Etico, inteso come strumento di portata generale che compendia l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la società intende fare costante riferimento nell'esercizio delle attività imprenditoriali.

Il Codice costituisce, peraltro, documento cui fare specifico riferimento nell'ambito dei contratti stipulati con i terzi.

Nel recepire quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, è stata realizzata una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico è parte integrante del Modello.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è l'organo cui è affidato, sensi dell'art. 6 comma 1, lettera b) del Decreto "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento".

La composizione e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere divulgate formalmente in azienda.

Secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'O.d.V. – affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto - debbono essere:

- **autonomia e indipendenza,**
- **professionalità,**
- **continuità d'azione.**

a) **Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti si possono ottenere escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica dell'O.d.V. all'interno della società e prevedendo un'attività di reporting al Consiglio di Amministrazione.

b) **Professionalità**

L'O.d.V. deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) **Continuità d'azione**

L'O.d.V. deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine,
- essere pertanto una struttura a maggioranza dei suoi membri interna, sì da garantire la continuità dell'attività di vigilanza,
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento,
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

Il Consiglio di Amministrazione di Vestas Italia S.r.l. ha conferito la qualifica di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, lettera b del Decreto, ad un organismo monocratico composto da un professionista esterno - individuato in virtù delle competenze maturate in molti anni di esperienza professionale e di caratteristiche personali, quali una spiccata capacità di controllo, indipendenza di giudizio ed integrità morale, necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

Tale organismo potrà avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, delle Funzioni aziendali di Vestas Italia S.r.l., di volta in volta individuate, o di professionisti esterni che, di volta in volta, saranno ritenuti utili allo svolgimento delle attività indicate.

I compiti, le attività, il funzionamento dell'O.d.V., sono disciplinate da un apposito Regolamento Interno, approvato dall'O.d.V. S.r.l..

L'Organismo di Vigilanza di Vestas Italia S.r.l. è dotato, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett b del Decreto, di "autonomi poteri di iniziativa e controllo". All'O.d.V., inoltre, sono garantite la necessaria autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare:

• l'**autonomia ed indipendenza** delle quali l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre sono assicurate dalla presenza:

- da un lato, dalla circostanza che lo stesso è composto in parte da soggetti esterni alla Società, svolgenti i compiti di Organismo di Vigilanza presso la Società predetta e privi di mansioni operative all'interno di Vestas Italia S.r.l. e di interessi che possano essere in conflitto con l'incarico, condizionandone l'autonomia di giudizio e valutazione;
- dall'altro, dalla circostanza che all'Organismo di Vigilanza sono attribuite linee di riporto dirette verso il Consiglio di Amministrazione.

• la **professionalità** è assicurata:

- dal bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di vigilanza e controllo attribuite dal Decreto all'Organismo di Vigilanza.
- dalle caratteristiche personali - quali capacità di controllo, indipendenza di giudizio integrità morale - sulla base delle quali i componenti dell' Organismo di Vigilanza sono stati individuati;
- dalla facoltà riconosciuta all'Organismo stesso di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, al fine dello svolgimento del suo incarico e con assoluta autonomia di budget, delle specifiche professionalità sia delle diverse funzioni e strutture aziendali, sia di consulenti esterni (per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo) avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità;

• la **continuità di azione** è garantita dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza opera, per lo svolgimento dell'incarico di Organismo di Vigilanza presso la Vestas Italia S.r.l., con modalità che consentono un funzionamento costante nel tempo e in continua interazione con gli organi amministrativi e di controllo della società e con il management ai vari livelli. Conseguentemente, i suoi membri hanno una

conoscenza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

4.2. NOMINA E DURATA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza di Vestas Italia S.r.l. è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della nomina dell'Organismo stesso, comunque non oltre tre esercizi, ed è rieleggibile.

La nomina del Presidente dell'Organismo è di competenza del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di pronuncia da parte dello stesso, la designazione di tale carica avviene da parte dell'Organismo medesimo.

L'Organismo di Vigilanza cessa per scadenza del termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo stesso.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti da svolgere.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione di Vestas Italia S.r.l. ed informa della sua attività il Collegio Sindacale.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata, come detto, alla presenza dei requisiti previsti dallo Statuto dell'O.d.V., nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo ed i compiti che andrebbe a svolgere. In tale contesto, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione di Vestas Italia S.r.l.;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in Vestas Italia S.r.l. tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, ovvero comunque da comprometterne l'indipendenza;
- essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- condanna, anche non passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati devono far pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di accettazione della nomina unitamente all'attestazione di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di tali condizioni.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'Organismo di Vigilanza e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, sono di seguito indicate le modalità di revoca dei poteri connessi a tale incarico.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di Organismo di Vigilanza possono intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- un grave inadempimento (negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico) dei propri doveri così come definiti nel Modello e nello Statuto;
- una sentenza di condanna emessa nei confronti della Società, anche non passata in giudicato, o da sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.,/ una sentenza di patteggiamento, ovvero dall'applicazione di una misura interdittiva disposta in via cautelare, ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. 231/2001 – da parte dell'Organismo;
- una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o reati della stessa natura;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nello Statuto dell'O.d.V.
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;

- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione di Vestas Italia S.r.l., sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

Ove sussistano gravi ragioni di convenienza (ad esempio: applicazione di misure cautelari), il Consiglio di Amministrazione potrà disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo membro o dell'interno Organismo ad interim.

4.3. RISORSE A DISPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione nella qualità di Organo Dirigente, assicura all'Organismo di Vigilanza la disponibilità delle risorse materiali ed umane necessarie al fine dell'assolvimento dei compiti dello stesso ed, in ogni caso, gli garantisce l'autonomia finanziaria per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto.

4.4. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza di Vestas Italia S.r.l. è affidato il compito di:

- (i) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del presente Modello;
- (ii) vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- (iii) curare l'aggiornamento del Modello e proponendo agli organi sociali competenti eventuali adeguamenti, con particolare riferimento all'evoluzione/mutamenti della struttura organizzativa, o dell'operatività aziendale e della normativa vigente.

In particolare di:

- effettuare costantemente, tramite apposita programmazione degli interventi, una ricognizione delle attività aziendali (tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale) con l'obiettivo di individuare le aree a rischio di reato ai sensi del D.lgs. 231/01 e proporre l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne evidenzi la necessità;
- verificare, tramite apposita programmazione degli interventi, l'efficacia del Modello ex D.lgs. 231/01 in relazione alla struttura aziendale ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto, proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello ex D.lgs. 231/01, con particolare riferimento all'evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale e della normativa vigente;

- monitorare la validità nel tempo del Modello ex D.lgs. 231/01 promuovendo, anche previa consultazione delle altre strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento da inoltrare alle strutture aziendali competenti e al Vertice aziendale e di verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Aree di Rischio individuate nel Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, e aggiornare la lista di informazioni che devono essergli obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. E' fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze che possano esporre l'azienda al rischio di reato e/o comunque rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività competenza dell'Organismo di Vigilanza.
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Aree di Rischio individuate nel Modello per le diverse tipologie di reati.

In particolare all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Aree di Rischio individuate nel presente Modello, devono essere messi sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;

- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Aree di Rischio individuate nel Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di re, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).
- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, verifiche periodiche (anche ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale) presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, per controllare che l'attività venga svolta conformemente al Modello ex D.lgs. 231/01 adottato, anche coordinando, a tali fini, le competenti strutture aziendali;

- effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi, una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica ove necessario;
- proporre, sulla base dei risultati ottenuti, alle strutture aziendali competenti, l'opportunità di elaborare, d'integrare e modificare procedure operative e di controllo, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare un idoneo Modello ex D.lgs. 231/01;
- definire e curare, in attuazione del Modello ex D.lgs. 231/01, il flusso informativo che consenta all'Organismo di Vigilanza di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del Modello ex D.lgs. 231/01;
- attuare, in conformità al Modello ex D.lgs. 231/01, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all'Organismo di riferire agli stessi in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello ex D.lgs. 231/01;
- promuovere, di concerto con i responsabili dell' area del personale, presso le competenti strutture aziendali un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello ex D.lgs 231/01;
- promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello ex D.lgs. 231/01 e delle procedure ad esso relative da parte di tutti coloro che operano per conto della Società.

Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di competenza osservando quanto previsto per l'assegnazione di incarichi di consulenza;
- assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- procedere, qualora si renda necessario, all'audizione diretta dei dipendenti, degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale della Società;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, partners commerciali e revisori.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'Organismo può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa delle varie strutture aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili all'espletamento delle attività indicate.

L'Organismo potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l'obbligo di riferire in merito all'Organismo. In ogni

caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri o concretamente svolte altre funzioni aziendali, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo.

4.5. INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza mantiene con il Presidente del Consiglio di Amministrazione un costante, continuo collegamento per fornire informazioni in merito all'attuazione del Modello e per segnalare eventuali criticità.

In merito all'attività di reporting l'O.d.V. di Vestas Italia S.r.l. provvede a fornire un'informativa semestrale al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il reporting annuale avrà ad oggetto:

1. l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento ai controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ogni altra attività posta in essere dall'Organismo di Vigilanza nell'espletamento dei compiti ad esso attribuito;
2. le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
3. le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o risorse;
4. i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di attuazione;
5. lo stato dell'attuazione del Modello in Vestas Italia S.r.l.;

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

L'Organismo dovrà riferire tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o ai Consiglieri Delegati in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ex D.lgs 231/01 ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali (in particolare, rifiuto di fornire all'Organismo documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello);

- esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dai Consiglieri Delegati.

L'Organismo, inoltre, dovrà riferire senza indugio:

- al Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dai Consiglieri Delegati, da altri Dirigenti della società o da membri del Collegio Sindacale o dalla società di revisione;
- al Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla società di revisione ovvero, affinché adottati i provvedimenti previsti al riguardo dalla legge, da membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza si impegna altresì a predisporre, nel più breve possibile, segnalazioni relative a innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L'O.d.V. può, su richiesta del Collegio Sindacale, scambiare con lo stesso tutte le informazioni relative alle attività svolte e alle problematiche emerse a seguito delle verifiche effettuate.

4.6. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA SEGNALAZIONI DA PARTE D'ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI

L'art. 6, 2° comma, lett d) del Decreto impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a fatti ed atti che potrebbero causare la responsabilità di Vestas Italia S.r.l. ai sensi del Decreto.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- l'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale che venga in possesso di qualsiasi notizia relativa alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 all'interno di Vestas Italia S.r.l., o comunque a comportamenti non in linea con i principi e le prescrizioni del presente Modello, del Codice Etico e con le altre regole di condotta adottate dalla Società;

- le segnalazioni dovranno ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'O.d.V. agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- l'O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute attraverso appositi "canali informativi dedicati" predisposti a cura dello stesso Organismo di Vigilanza e adotterà i provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. A conclusione di tale attività potrà procedere all'archiviazione della segnalazione verbalizzando i motivi che hanno determinato tale decisione ovvero dare corso al procedimento disciplinare in presenza di ipotesi accertate di violazioni al Modello;

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V., oltre alla documentazione prescritta nelle singole Aree di Rischio individuate nel Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

L'obbligo di informazione nei confronti dell'O.d.V. ha per oggetto qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello;
- eventuali carenze delle procedure vigenti;
- eventuali variazioni nella struttura aziendale od organizzativa;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

L'Organismo potrà, inoltre, chiedere alla società di revisione informazioni in merito alle notizie rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello acquisite nel corso della sua attività.

L'O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad un'indagine interna.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'O.d.V., viene istituito un "canale informativo dedicato" attraverso un indirizzo e-mail specifico che verrà messo a disposizione dalla Vestas Italia S.r.l.

I consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con Vestas Italia S.r.l., effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo della Società mediante quanto di volta in volta definite nei singoli accordi.

4.7. OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI

Oltre alle segnalazioni di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'O.d.V. di Vestas Italia S.r.l. le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti o le segnalazioni preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le modifiche degli assetti organizzativi della Società;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle ali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe adottato dalla Società ed eventuali modifiche che intervengano sullo stesso;
- la struttura organizzativa di Vestas Italia S.r.l. ed eventuali modifiche che intervengano sulla stessa.

4.8. RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DELL'O.D.V.

Tutta l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere opportunamente verbalizzata, anche in forma sintetica.

Ogni informazione, segnalazione, rapporti e verbali previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO

5.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Vestas Italia S.r.l., in linea con quanto previsto dal Decreto, definisce uno specifico piano di comunicazione e formazione finalizzato a diffondere la conoscenza ed illustrare il Modello adottato, i relativi protocolli interni e i loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.

Il piano sarà gestito dalle competenti strutture aziendali coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza e articolato come segue.

I Responsabili del Personale, in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, gestiscono, la formazione del personale sui contenuti del D. lgs. 231/01 e sull'attuazione del Modello attraverso uno specifico piano.

In tale contesto, le **azioni comunicative** riguardano:

- inserimento nella bacheca aziendale del Codice Etico e di tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione ed implementazione, ed invio a mezzo e-mail a ciascun dipendente del modello Organizzativo;
- lettera a firma di un Consigliere Delegato a tutto il personale, - da distribuirsi annualmente attraverso la busta paga - sui contenuti del decreto e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società.
- inserimento del Modello e del Codice Etico nell'intranet aziendale e nel sito internet della Società;
- distribuzione, ogni volta che verrà modificato, del Modello e del Codice Etico a tutto il personale in forza (ed ai nuovi assunti, nella versione in vigore al momento dell'assunzione);
- corso sotto la supervisione de"Organismo di Vigilanza, presso le unità aziendali sui contenuti del D.lgs. 231/01, del Modello Organizzativo e del Codice Etico;
- e-mail di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello o al Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del Decreto.

Il **percorso di formazione** di tutto il personale ai fini dell'attuazione del Modello gestita dai Responsabili del Personale e sarà articolata, tenendo conto delle diverse aree di rischio e del personale che vi opera, sui livelli qui di seguito indicati:

A) Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'Ente: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; occasionali e-mail di aggiornamento.

B) Altro personale: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; nota informativa interna; informativa nella lettera assunzione per i neo assunti; e-mail di aggiornamento.

La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria.

La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del Decreto è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell'apposito modulo e, per quanto concerne le eventuali attività in modalità e-learning, attraverso l'attestato di fruizione dei nominativi direttamente trasmessi mediante e-mail all'account di posta elettronica dell'O.d.V.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento, oltre a specifici approfondimenti sul tema tenuti ai neoassunti nell'ambito del processo di inserimento nell'azienda, saranno effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività della Società, ove l'Organismo di Vigilanza non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

5.2. INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Vestas Italia S.r.l. promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i Partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società al fine di assicurarsi che il loro comportamento sia conforme a quanto previsto dal Decreto.

L'informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale sull'esistenza del Modello e del Codice Etico.

Vestas Italia S.r.l. provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1. PRINCIPI GENERALI

Affinché il Modello ed il Codice Etico siano effettivamente operanti è necessario adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni delle norme del Codice Etico nonché delle procedure previste dal Modello.

Considerata la gravità dei reati previsti dal Decreto, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, è da considerarsi lesiva del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente, richiedendo l'avvio di azioni disciplinari a prescindere dall'instaurazione o dall'esito di un eventuale giudizio penale nei casi in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto, e fatte salve eventuali azioni civili da parte delle Società.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da Vestas Italia S.r.l. in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del modello stesso possano determinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dai Responsabili del Personale.

6.2. SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

6.2.1. IMPIEGATI E QUADRI

Il presente Modello è portato a conoscenza dei dipendenti di Vestas Italia S.r.l. mediante affissione nella bacheca aziendale ed invio telematico nonché tramite specifici corsi formativi.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7, Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli previsti, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o ai principi del Codice Etico, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale dell'azienda;
- incorre, inoltre, anche nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e/o ai principi del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'insubordinazione rispetto alle prescrizioni imposte dall'azienda;
- incorre, infine, anche nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello e/o ai principi del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da provocare "all'Azienda grave nocimento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di legge".

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V.

6.2.2. DIRIGENTI

Nei confronti dei dirigenti di Vestas Italia S.r.l. – tenuti a partecipare all'attività di formazione specifica – il presente Modello è portato a conoscenza mediante consegna diretta e firma di accettazione dei suoi contenuti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e/o ai principi del Codice Etico, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la sanzione ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industriali.

In particolare:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;

- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Le suddette infrazioni verranno accertate, e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati, secondo quanto previsto nel CCNL e nelle procedure aziendali, il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

6.3. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Nel caso di violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci di Vestas Italia S.r.l., l'O.d.V. ne informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali – a seconda delle rispettive competenze - procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

A prescindere dall'applicazione della misura di tutela è fatta, comunque, salva la possibilità della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

6.4. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNERS, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI

Nei contratti e negli accordi stipulati e stipulandi con collaboratori, consulenti, partners, controparti ed altri soggetti esterni dovranno essere previste specifiche clausole contrattuali prevedano, in caso di comportamenti posti in essere dai consulenti esterni o dai partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e/o nel Codice Etico e tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, la risoluzione del rapporto contrattuale fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

La Direzione Amministrativa cura con la collaborazione dell'O.d.V. l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali o di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7. ATTIVITÀ DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo sarà soggetto alle seguenti tipologie di verifiche:

- attività di monitoraggio sull'effettività del Modello (che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari ed il Modello stesso) attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche da parte dei Destinatari del Modello con la quale si conferma che:
 - è stata data debita evidenza delle operazioni svolte con le Pubbliche Amministrazioni nelle aree a rischio reato (v. paragrafo 8.4);
 - sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del Modello, sono stati rispettati le deleghe ed i poteri di delega ed i limiti di firma e che non sono state poste in essere azioni non in linea con il Modello, né infrazioni di sorta con il Modello stesso.
- verifiche delle procedure: l'effettivo funzionamento del presente Modello sarà verificato annualmente con le modalità stabilite dall'O.d.V. così come dettagliate nella Parte Generale.

Inoltre, sarà intrapreso un riesame di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con verifiche a campione.

L'O.d.V. stabilisce, di volta in volta, se e quali modifiche del Modello sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Vestas Italia S.r.l.

Le modifiche conseguenti a delibere approvate del Consiglio di Amministrazione di Vestas Italia S.r.l. sono direttamente apportate nel Modello dall'Organismo di Vigilanza.

8. PARTE SPECIALE "A" : REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

8.1. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, indicati negli artt. 24, 25 del Decreto, qui di seguito specificati.

- *Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato*

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

Descrizione del reato

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.

- *Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma denaro da € 5.164,57 a €25.822,84. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Descrizione del reato

Questa fattispecie accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p. (v.oltre),costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi oppure, ancora a causa dell'omissione di informazioni dovute.

Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo.

- *Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico*

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Descrizione del reato

Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con ottenimento di un indebito beneficio e danno altrui) e si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico

- *Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

Descrizione del reato

Questa fattispecie può ormai qualificarsi una circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p. dopo che di recente si sono pronunziate in tal senso le Sezioni Unite della Suprema Corte, ponendo così fine ad un contrasto giurisprudenziale; si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.

La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un "quid pluris" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p. Il reato si realizza allorquando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore. La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione. L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato, il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo con altrui danno.

- *Art. 640 ter c.p. - Frode informatica ai danni dello Stato*

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è unito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante

Descrizione del reato

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico sopra descritto della truffa, ai fini del D. Lgs 231/01 è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.

- *Art. 317 c.p. - Concussione*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Descrizione del reato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito). Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione e il privato concusso.

- *Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio*

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

Descrizione del reato

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio "qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato" (art. 320 c.p.). Rispetto alla concussione, la corruzione sia propria (art. 319 c.p.) che impropria (art. 318 c.p.) si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti. Questa fattispecie si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico e il privato corruttore. Nell'ipotesi ora esaminata (corruzione impropria), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con il dipendente per compiere un atto comunque del suo ufficio. Tale deve intendersi qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario.

- La differenza tra questa ipotesi di corruzione (impropria) e quella successiva “per atto contrario ai doveri d’ufficio” di cui all’art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell’accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell’atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce l’atto che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato. Secondo la giurisprudenza più recente, la mancata individuazione dell’atto dell’ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame ove, comunque, venga accertato che la consegna del denaro venne effettuata ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirne i favori.
- *Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio*

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Descrizione del reato

Il privato corruttore nella corruzione “propria” si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i doveri del suo ufficio. Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d’ufficio occorre avere riguardo non soltanto all’atto in sé per verificarne la legittimità o l’illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d’ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere in se stesso non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d’ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l’insieme del servizio reso al privato.

- *Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti*

La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

- *Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari*

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Descrizione del reato

L’art. 319 *ter* configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p.. Lo scopo della norma è quello di garantire che l’attività giudiziale sia svolta imparzialmente. Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest’ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l’orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l’accoglimento di una istanza di dissequestro rientra “nella sfera di operatività” dell’incriminazione in

oggetto. Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

- *Art. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Descrizione del reato

L'art. 1, comma 75, lett. i), della Legge anticorruzione (L. 190/2012) dopo l'art. 319-ter del Codice Penale, ha inserito l'art. 319-quater c.p. rubricato "Induzione indebita a dare o promettere utilità". Tale fattispecie:

- è punita con la reclusione da tre a otto anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- indica come soggetti attivi il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio;
- la condotta tipica consiste, nell'induzione di taluno a dare o promettere indebitamente, a loro o terzi, abusando della loro qualità e poteri, denaro o altra utilità;
- coloro che danno o promettono denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio sono puniti con la reclusione fino a tre anni.

In seguito all'introduzione di tali nuovi reati, l'art. 1, comma 77, della Legge anticorruzione ha apportato delle modifiche al catalogo dei reati presupposto previsti dagli artt. 25 e 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, oltre alla modifica della rubrica dell'art. 25 - da "Concussione" a "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione" - è stato aggiunto il nuovo reato presupposto previsto dall'art. 319-quater c.p., rubricato "Induzione indebita a dare o promettere utilità". Di conseguenza, alla società responsabile della violazione di tale precetto normativo è applicabile la sanzione amministrativa che va da 300 a 800 quote, pur nei limiti in cui tale violazione sia avvenuta nell'interesse o vantaggio dell'ente.

- *Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiego. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Descrizione del reato

Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato e non di una forma degradata della corruzione del pubblico ufficiale.

- *Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore*

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis , nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- *Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione*

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Descrizione del reato

Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. E' sufficiente per l'integrazione del reato la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

- *Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.*

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato di corruzione e concussione summenzionate si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

6) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

- *Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*

La previsione di cui all'art. 377-bis c.p. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo. La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza. Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta Legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati nei rapporti con la P.A., esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 800 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000,00) e di natura interdittiva, le quali naturalmente variano a seconda della fattispecie criminosa realizzata. Per quanto riguarda invece le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell'ambito dei Processi Sensibili, al fine di prevenire la commissione di reati indicati nel precedente paragrafo 8.1. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero "a rischio di reato";
- b) i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei Processi Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

8.3. PROCESSI SENSIBILI RELATIVI AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Sulla base di un'analisi delle principali attività svolte da Vestas Italia S.r.l., tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che la società intrattiene con Amministrazioni Pubbliche, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione reati indicati al paragrafo 8.1:

AD USO INTERNO

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

AD USO INTERNO

8.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Gli Organi Sociali, i Dipendenti e - in forza di apposite clausole contrattuali - i Partner commerciali e i Consulenti esterni sono tenuti:

- alla stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure interne che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- al rispetto dei principi e delle regole previsti nel presente Modello e nel Codice Etico;
- all'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Conseguentemente è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24, 25 del Decreto);

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le regole previste nel presente Modello e nel Codice Etico.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro ad esponenti della Pubblica Amministrazione italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali, o aderire a richieste di contributi e sponsorizzazioni, al di fuori di quanto previsto dalle procedure e dalla prassi azienda (vale a dire ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio, regalo, contributo o sponsorizzazione a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la "brand image" della Società, sempre comunque nei limiti delle procedure aziendali. Le predette elargizioni - salvo quelle di modico valore - devono essere documentate in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner commerciali e dei Consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ;
- riconoscere compensi in favore dei Partner commerciali e dei Consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di contributi o finanziamenti, sovvenzioni, o qualunque altro tipo di per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, traendone un ingiusto profitto in danno della Pubblica Amministrazione.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio il quale avrà l'obbligo di riferire periodicamente, mediante appositi report scritti, al proprio superiore gerarchico e/o al Consigliere delegato relativamente all'attività prestata e di conservare tutta la documentazione e supporto della stessa;

- ciascuna attività rientrante nei Processi Sensibili deve essere svolta sulla base di quanto previsto dalle procedure aziendali che prevedono un adeguato supporto documentale e che consentono di procedere a controlli in merito alle caratteristiche delle singole attività, alla fase decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente al Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.
- Vestas Italia S.r.l. non inizierà o proseguirà alcun rapporto con esponenti aziendali, Consulenti esterni o Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui la Società opera;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento ai rapporti tra i Partner relativi alle modalità di assunzione delle decisioni ed ai poteri di rappresentanza verso l'esterno, nonché alle condizioni economiche concordate; relativamente all'individuazione dei Partner, gli stessi devono essere proposti, verificati e approvati sulla base di idonei requisiti soggettivi ed oggettivi e dei principi di segregazione delle funzioni interessate;
- gli incarichi conferiti ai Consulenti esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti, verificati e approvati sulla base di idonei requisiti soggettivi ed oggettivi e dei principi di segregazione delle funzioni interessate;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato pronto cassa o in natura.

8.5. RESPONSABILE INTERNO

Ogni operazione rientrante nei Processi Sensibili deve essere gestita in maniera organica e di essa occorre dare debita evidenza. A tal fine il Consigliere Delegato provvede alla nomina di un "Responsabile Interno" per ogni Processo Sensibile.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile del Processo;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'area a rischio di propria competenza;
- è tenuto a conservare tutta la documentazione inerente le operazioni rientranti nei Processi Sensibili di propria competenza.

8.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Gli specifici compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia dei Processi Sensibili in relazione ai reati contro la P.A., che si aggiungono a quelli indicati nella precedente Parte Generale, sono esposti di seguito:

AD USO INTERNO

9. PARTE SPECIALE “B”: REATI SOCIETARI

9.1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all’art. 25-ter del Decreto (di seguito i “Reati Societari”), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

9.1.A FALSITA’ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

L’ipotesi di reato di cui all’art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui nell’intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

L’ipotesi di reato di cui all’art. 2622 c.c. si configura nel caso in cui, nell’intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 c.c., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Entrambi i suddetti reati si realizzano (i) tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero (ii) mediante l’omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva od omissiva)

sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

- Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)

Tale ipotesi di reato consiste nell'esporre false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

- Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° comma c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, 1° comma c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

9.1.B. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

9.1.C. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

L'art. 1, comma 76, della nuova Legge anticorruzione (L. 190/2012) è intervenuto sull'art. 2635 c.c. modificandone in primo luogo la rubrica da delitto di "infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità e corruzione" a delitto di "corruzione tra privati".

Tale nuova fattispecie:

- è punita con la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- prevede come soggetti attivi gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori;
- la condotta tipica consiste nel compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio dei singoli soggetti o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Tali comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri;
- se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati in precedenza si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi;
- coinvolge in pari misura (reclusione da uno a tre anni) anche coloro che danno o promettono denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori, nonché alle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza;
- prevede un raddoppio di pene nel caso in cui si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati Ue o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

la Legge anticorruzione ha modificato i reati presupposto previsti dall'art. 25-ter (il quale prevede la responsabilità della società per i c.d. reati societari, previsti e puniti dal codice civile), aggiungendo la nuova fattispecie di reato di "corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 c.c. (nuova lett. s-bis, comma 1, art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001).

Va, tuttavia, rilevato che costituisce ipotesi di reato presupposto rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 solo la violazione del terzo comma dell'art. 2635 c.c., che punisce "Chi dà o promette utilità" ai soggetti indicati al primo comma dell'articolo in esame, cioè ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o alle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

In tali casi, laddove venga accertata una responsabilità in base al D. Lgs. 231/2001, la società può essere soggetta alla sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

La responsabilità della società scaturente dal reato di corruzione tra privati si configurerebbe, quindi, solo allorché un soggetto appartenente all'ente (indipendentemente dalla sua qualifica di Soggetto Apicale o Soggetto Sottoposto) dia o prometta denaro o altre utilità ai vertici aziendali indicati nel primo comma dell'art. 2635 c.c. o alle persone a loro sottoposte di un'altra società. In altre parole, viene punito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 solo il "corruttore" e non il "corrotto".

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

9.1.D. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa.

9.1.E. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170- bis del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-ter del Decreto, che sanziona il comportamento di “chiunque”, fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

9.2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

In relazione alle tipologie di reati sopra descritte, sono state individuate, nell'ambito delle attività di Vestas Italia S.r.l., le seguenti aree a rischio di commissione reati indicati al paragrafo precedente:

AD USO INTERNO

9.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni, oltre al rispetto delle procedure aziendali, i Destinatari del Modello, in relazione ai reati societari, devono attenersi, oltre a quanto previsto dal Codice di Etico, alle seguenti regole di comportamento e principi generali:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché al rispetto di tutte le procedure aziendali;

a tal fine, è fatto espresso divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- cooperare con il Collegio Sindacale, nonché con gli altri organi di controllo, ottemperando tempestivamente a ogni legittima richiesta proveniente da tali organi ed evitando comportamenti omissivi e ostruzionistici ovvero impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite agli organi di cui sopra;
- osservare scrupolosamente tutte le norme che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge;
- Inoltre chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice di Etico e dalla presente Parte Speciale, è tenuto a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

9.4. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari, che si aggiungono a quelli indicati nella Parte Generale sono i seguenti:

AD USO INTERNO

10. PARTE SPECIALE “C”: REATI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA

10.1. LE FATTISPECIE DEI REATI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro l’economia pubblica, indicati nell’art. 25 bis 1 del Decreto, articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell’art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99.

- *Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)*

Si tratta di un’ipotesi criminosa la cui condotta tipica consiste nel comportamento di chiunque adoperi con violenza sulle cose ovvero con mezzi fraudolenti tali da impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio.

Il reato in esame si consuma con il compimento dell’atto di violenza (ovvero l’uso di qualsiasi forza energetica su una cosa per effetto della quale la cosa venga danneggiata o trasformata, o ne venga mutata la destinazione) o con l’utilizzo di un mezzo fraudolento (ossia qualsiasi artificio o raggirò capace a trarre in inganno): non ha rilievo che da esso sia derivato anche l’impedimento o il turbamento dell’altrui attività commerciale, essendo il reato in esame un reato di pericolo.

Per quanto attiene all’elemento soggettivo del reato in questione, viene richiesta una condotta dolosa specifica in quanto l’agente deve agire al fine di cagionare l’impedimento o il turbamento.

- *Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis)*

L’articolo 513 bis, introdotto dall’art. 8 della L. 13-9-1982 n. 646, punisce il fatto di chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Scopo della norma, come si rileva dalla collocazione sistematica voluta dal legislatore nonché dallo scopo specifico della legge in cui la norma è contenuta (L. 13-9-1982 n. 646, contenente norme dirette a combattere il fenomeno mafioso), è tanto quella di tutelare la libertà dell’industria e del commercio quanto quello di colpire, nelle loro manifestazioni più tipiche, le associazioni di stampo mafiose.

La condotta tipica del reato in esame consiste nel compiere atti di concorrenza compiuti con violenza o minaccia e l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

- *Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)*

Tale condotta penalmente rilevante può essere commessa da chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali e esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale.

Poiché possa ravvisarsi tale nocumento non basta che abbiano subito i danni le singole aziende, ma occorre che il pregiudizio riguardi l’industria in genere, considerata sul piano nazionale e il dolo richiesto dalla norma è quello generico consistente nella volontà di porre in vendita o mettere in circolazione

prodotti industriali, con la consapevolezza della contraffazione o alterazione dei nomi, marchi e segni distintivi; è necessaria altresì la volontà del nocumento all'industria nazionale.

- *Frode nell'esercizio del commercio (art.515 c.p.)*

Risponde di tale reato chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La condotta consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile non conforme a quella convenuta: in sostanza, quindi, la frode in commercio si sostanzia in una sleale esecuzione di un contratto lecito ed efficace. Non è necessario che si tratti di un contratto di compravendita, è sufficiente che si tratti di un qualsiasi contratto che comporti la dazione di una cosa mobile da un soggetto ad un altro (permuta, somministrazione, estimatorio ecc.).

La non conformità tra il pattuito e il consegnato può dipendere da:

- 1) diversità di genere o specie: è il caso di consegna *aliud pro alio*;
- 2) diversità di origine;
- 3) diversità di provenienza;
- 4) diversità di qualità: si riscontra in tutti quei casi in cui tra il bene pattuito e quello effettivamente consegnato vi sia divario di pregio e utilizzabilità;
- 5) diversa quantità;

Per quanto attiene all'elemento soggettivo del reato in esame lo stesso è considerato come dolo generico: basta la coscienza e la volontà di consegnare una cosa diversa per specie, origine, provenienza etc. da quella pattuita senza che sia richiesto altro fine o particolari modalità ingannatorie.

- *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*

Risponde di tale reato chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Presupposto del reato è l'esistenza di nomi o di marchi che caratterizzano il prodotto, individuandolo o distinguendolo dagli altri appartenenti alla medesima specie, sicché l'agente ne fa uso applicandolo ad altro prodotto simile e traendo così in inganno il consumatore sulla vera provenienza e qualità del prodotto.

- *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p. articolo così introdotto dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009)*

Si tratta di una fattispecie recentemente introdotta del Codice Penale e che prevede che risponde del reato di cui in esame chiunque, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 del c.p. (rispettivamente "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni" e "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"), potendo conoscere dell'esistenza del

titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Per completezza, si segnala che i reati contro l'economia pubblica, indicati nell'art. 25 bis 1 del Decreto, comprendono altresì gli Artt. 517-quater Cod.Pen., "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" e 516 Cod.Pen., "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine".

10.2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell'ambito dei Processi Sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel precedente paragrafo

A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero "a rischio di reato";
- b) i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei Processi Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

10.3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA

In relazione alle tipologie di reati sopra descritte, i Processi Sensibili individuati nell'ambito delle attività di Vestas Italia S.r.l. sono i seguenti:

AD USO INTERNO

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

AD USO INTERNO

10.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le attività connesse ai Processi Sensibili, oltre alle regole cui al presente Modello i Destinatari, in relazione alle funzioni dagli stessi svolte, devono conoscere e rispettare:

- a) il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure aziendali e le disposizioni di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico - funzionale aziendale ed organizzativa della Società;

- b) il Codice Etico e gli altri principi di comportamento contenuti nel presente Modello;
- c) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- d) in generale, la normativa applicabile.

Conseguentemente, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *bis* 1 del Decreto);
- violare i principi e le regole previste nel Codice Etico e nel presente Modello.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'acquisizione di nuovi clienti, all'implementazione di parchi eolici e relativo supporto ai clienti, con particolare riferimento alle certificazioni di originalità richiesta al fornitore, nonché alle responsabilità circa la proprietà di marchi o brevetti necessari alla componentistica;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dei segni distintivi ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere i terzi in genere;

10.5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati contro l'economia pubblica, che si aggiungono a quelli indicati nella Parte Generale sono i seguenti:

AD USO INTERNO

11. PARTE SPECIALE “D”: OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

11.1. DESCRIZIONE DEI REATI

La legge 3 agosto 2007 n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, ha introdotto due nuovi reati-presupposto all’interno della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato. Infatti, l’art. 9 della nuova legge ha inserito nel testo del D. Lgs. 231/2001 l’art. 25-septies che estende l’applicazione di quest’ultimo ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime e omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela di igiene e salute sul luogo di lavoro.

In particolare, la norma in oggetto prevede che in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (segnatamente, omicidio colposo e lesioni personali colpose), commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote (da 250.000 a 1.500.000 Euro). In caso di condanna per uno dei suddetti delitti si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 della legge 123/2007, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- *Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l’omicidio sia determinato dalla violazione della disciplina riguardante la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.

Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame, se il datore di lavoro, oppure il dirigente o il preposto allo scopo delegato, non adottassero le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dal DSS (Documento di Sicurezza e Salute) e ne conseguisse la morte di un lavoratore.

- *Lesioni colpose gravi e gravissime (art. 589 e 590, comma 3, c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le gravi o gravissime fossero determinate da una violazione delle norme in materia di sicurezza, prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

Si ricade nell’ipotesi della lesione colposa grave se dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni;
- l’indebolimento permanente di un senso o di un arto.

Si ricade nell’ipotesi della lesione colposa gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;

- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile;
- la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente difficoltà del linguaggio;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ad esempio si ricadrebbe nell'ipotesi delle lesioni colpose gravi o gravissime nel caso in cui il datore di lavoro, oppure il dirigente o il preposto allo scopo delegato assegnassero al lavoratore dei compiti non idonei rispetto alle sue capacità o al suo stato di salute.

11.2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell'ambito dei Processi Sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel precedente paragrafo 11.1. A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a) le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero "a rischio di reato";
- b) i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei Processi Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

11.3. PROCESSI SENSIBILI

Sulla base di un'analisi delle principali attività svolte da Vestas Italia S.r.l., sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione dei reati indicati al paragrafo 11.1:

AD USO INTERNO

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

AD USO INTERNO

11.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

I Destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei processi sopra riportati devono:

- attenersi a quanto disposto dal Codice Etico;
- adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti ed in particolare al D.Lgs. 81/2008;

- operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza e di firma sociale, delle deleghe e procure loro conferite;
- rispettare le prescrizioni previste dalle procedure di riferimento;
- rispettare le prescrizioni riportate nel DSS (Documento di Sicurezza e Salute);
- ottemperare alle istruzioni impartite dai superiori gerarchici;
- segnalare all'O.d.V. eventuali azioni poste in essere violazione a quanto previsto dal Modello.

11.5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Nella gestione del personale riguardante tutti i dipendenti della Società è necessario provvedere in maniera costante e continuativa e al fine di gestire in maniera più efficiente e nel rispetto della normativa vigente:

AD USO INTERNO

11.6. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati per la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono i seguenti:

AD USO INTERNO

12. PARTE SPECIALE “E”: REATI AMBIENTALI

12.1. DESCRIZIONE DEI REATI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali, indicati nell’art. 25 *undecies*, inseriti tra le fattispecie di reato all’interno del Decreto dal D. Lgs. del 7 luglio 2011 n. 121 “Attivazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente”, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.

Tali reati ambientali vengono qui di seguito specificati:

- **Reati previsti dal Codice penale**

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

- **Reati previsti dal Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

- Inquinamento idrico (art. 137):
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall’Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13);
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);

- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6);
- Siti contaminati (art. 257):
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis):
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260):
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
 - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2);
- Inquinamento atmosferico (art. 279):

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).
- **Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi**
 - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
 - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
 - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).
- **Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**
 - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).
- **Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi**
 - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2)
 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

12.2. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire le principali regole di condotta, nell'ambito dei Processi Sensibili, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel precedente paragrafo.

A tal fine, tutti i Destinatari del presente Modello, una volta edotti sui contenuti, devono conformarsi alle regole ed ai principi ivi previsti.

Per questo motivo sono stati individuati:

- a. le aree e/o i processi aziendali definiti "sensibili" ovvero "a rischio di reato";
- b. i principi generali di riferimento relativi alle procedure aziendali che devono essere osservati nei Processi Sensibili, ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c. i principi di riferimento che dovranno presiedere ai compiti di controllo, monitoraggio e verifica dell'OdV sul funzionamento, rispetto ed aggiornamento del Modello.

12.3. PROCESSI SENSIBILI

Sulla base di un'analisi delle principali attività svolte da Vestas Italia S.r.l., sono state individuate, nell'ambito nell'area sensibile **AD USO INTERNO** le seguenti attività a rischio di commissione dei reati indicati al paragrafo 1 della presente parte speciale:

AD USO INTERNO

12.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

I Destinatari del Modello che concorrono, a vario titolo e con diverse responsabilità, nella gestione dei processi sopra riportati, sono tenuti:

- alla stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- al rispetto dei principi e delle regole previsti nel presente Modello e nel Codice Etico.

12.1. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Nella gestione dell'ambiente è necessario provvedere in maniera costante e continuativa e al fine di gestire in maniera più efficiente e nel rispetto della normativa vigente.

Conseguentemente è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello di:

AD USO INTERNO

12.1. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Gli specifici compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia dei Processi Sensibili in relazione ai reati ambientali, che si aggiungono a quelli indicati nella precedente Parte Generale, sono esposti di seguito:

AD USO INTERNO

§ § §